



I.C. SAN GIORGIO MORGETO – MAROPATI
c.da Melia, San Giorgio Morgeto (RC)tel: 0966/946048
e-mail: rcic80200c@istruzione.it, pec: rcic80200c@pec.istruzione.it
sito web: www.icsangiorgiomorgeto-maropati.edu.it
C.M: RCIC80200C - C.F.: 82002680807



Al personale scolastico
Ai referenti Covid
Alle famiglie
Al sito

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico alla luce dell'art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 e delle prime indicazioni operative contenute nella Nota del Ministero dell'Istruzione e Ministero della Salute n. 11 del 8 gennaio 2022.

Si riportano di seguito le nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da Sars.CoV-2 in ambito scolastico, introdotte dal D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 e dalla Nota n.11 dell'8 gennaio del Ministero dell'Istruzione e Ministero della Salute.

Scuola dell'infanzia e servizi educativi per l'infanzia (0-6 anni)

- con **un caso** di positività si applica al gruppo/sezione **la sospensione delle attività per 10 giorni** con test di uscita dalla stessa con tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.
La Nota n.11 dell'8 gennaio 2022 del Ministero Istruzione e della Salute prevede **per il personale (della scuola ed esterno)** che abbia svolto nella sezione la propria attività di servizio in presenza per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle ultime **48 ore precedenti l'insorgenza del caso** l'applicazione delle misure disposte per i contatti stretti contenute nella Nota del Ministero della Salute nr. 60136 del 30 dicembre 2021 (in tale nota veniva disposta una *differenziazione* nella modalità di applicazione della quarantena a seconda che gli interessati fossero vaccinati o guariti da meno di 120 giorni, oppure vaccinati o guariti da più di 120 giorni ovvero non vaccinati).

Scuola primaria

- con **un caso** di positività le attività del gruppo classe **proseguono in presenza** e tutti gli alunni devono effettuare un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso o, comunque, il prima possibile (cosiddetto tampone T0). Il test dovrà essere ripetuto dopo 5 giorni (cosiddetto tampone T5). Nel caso in cui un tampone dia esito positivo dovrà essere informato il Dipartimento di Prevenzione e il Pediatra di Libera Scelta e la classe non rientra a scuola.
Le misure adottate per il tampone T0 sono applicate anche agli esiti del tampone T5. Nel caso di positività di un tampone, il referente scolastico COVID-19/Dirigente scolastico sarà avvisato secondo le procedure applicate localmente per i casi positivi degli studenti e degli operatori scolastici.
La Nota n. 11 del Ministero Istruzione e della Salute *raccomanda*, anche, una distanza interpersonale di almeno 2 metri nel caso in cui venga somministrato il pasto.
Al personale (della scuola o esterno) che abbia svolto nella classe la propria attività di servizio in presenza per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle ultime **48 ore precedenti l'insorgenza del caso** viene applicata la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza. Anche in questo caso, la circolare ritiene opportuno raccomandare al personale in auto-sorveglianza l'effettuazione dei tamponi T0 e T5.

- con **due o più casi** di positività è **sospesa l'attività didattica in presenza** ed è **attivata la didattica a distanza per dieci giorni**. Agli studenti viene applicata la misura sanitaria della quarantena della durata di 10 giorni seguita da un test (tampone molecolare o antigenico) con risultato negativo.

Al personale (della scuola o esterno) che abbia svolto il proprio servizio in presenza nella classe degli alunni risultati positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle ultime 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applicano le misure previste per i contatti stretti ad alto rischio dalla circolare 60136 del 30 dicembre 2021 del Ministero della Salute (vedi quanto già riportato per la scuola dell'infanzia).

Scuola secondaria di I e II grado

- con **un caso** di positività nella stessa classe **le attività proseguono per tutti in presenza** con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni. In questo caso viene raccomandato di non consumare i pasti a scuola a meno che possa essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno 2 metri: quale misura sanitaria viene prevista l'auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto in presenza la propria attività nella classe dello studente positivo per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza.

- con **due casi** di positività in classe:
 - A. per gli studenti non ancora vaccinati, ovvero che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, ovvero che sono guariti da più di 120 giorni o, infine, non hanno avuto la somministrazione della dose di richiamo è prevista la **didattica digitale integrata per una durata di 10 giorni**. Ai medesimi studenti viene applicata la quarantena di dieci giorni con test finale (molecolare o antigenico) con risultato negativo.
 - B. per gli studenti che hanno terminato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di 120 giorni ovvero per gli studenti ai quali sia stata somministrata la dose di richiamo le attività **proseguono in presenza** con l'auto sorveglianza e l'uso di mascherine FFP2 per almeno 10 giorni.

N.B.: La Nota n. 11 del Ministero Istruzione e della Salute precisa che alla luce della normativa, per poter frequentare in presenza, i requisiti vaccinali richiesti devono essere dimostrati dall'alunno. In questo senso, il Ministero ritiene che, in base al contenuto del D.L.1/2022, la scuola sia autorizzata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti nello specifico caso.

Per il **personale (della scuola ed esterno)** che ha svolto in presenza la propria attività nella classe dello studente positivo per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applica quanto previsto dalla Circolare Ministro Salute 60136 del 30 dicembre 2021 per i contatti ad alto rischio.

- con **tre o più casi** nella stessa classe è **prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe**. Agli studenti viene applicata la misura sanitaria prevista per i contatti stretti dalla circolare 60136 del Ministero della Salute.

Per il **personale (della scuola ed esterno)** che abbia svolto la propria attività in presenza nella classe dei positivi per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle ultime 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applica il contenuto della Circolare Ministero Salute 60136 del 30 dicembre 2021 per i contatti stretti.

La Nota n.11 dell'8 gennaio 2022 fornisce alcuni chiarimenti utili all'applicazione delle disposizioni legislative in materia scolastica.

Auto-sorveglianza

Coloro che sono posti in auto-sorveglianza devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di **tipo FFP2 per almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso positivo. L'auto-sorveglianza termina al 5° giorno.

È prevista, comunque, l'effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare nel caso in cui insorgano sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti positivi al COVID-19.

Accesso ai locali scolastici

Continua ad essere vietato l'accesso o la permanenza all'interno dei locali scolastici a coloro che presentano una sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Competenza in materia di misure di carattere sanitario

I Dipartimenti di Prevenzione continuano ad essere i soggetti cui compete di provvedere sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola di alunni e personale scolastico garantendo le necessarie attività di supporto alle istituzioni, mediante figure istituzionali in qualità di referenti.

Per una migliore comprensione delle nuove regole relative alle nuove modalità di gestione dei casi di positività si allega una **tabella di sintesi** delle prescrizioni da seguire da parte degli alunni in caso di positività in classe.

Si allegano:

- D.L. 1 del 7 gennaio 2022;
- Nota del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n.11 dell'8 gennaio 2022;
- Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

D.ssa Emma Sterrantino

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

SINTESI NUOVE REGOLE - IN CASO DI POSTIVI A SCUOLA

(ai sensi dell'art. 4 DL 01/2022)

SCUOLA	TABELLA RIEPILOGATIVA PRESCRIZIONE per gli ALUNNI			
	N° CASI POSTIVI	ALUNNI	MISURA SANITARIA	ATTIVITA' DIDATTICA
INFANZIA	1 caso	tutta la sezione	QUARANTENA 10 giorni + tampone finale (molec. o antig.)	SOSPESA per 10 giorni
PRIMARIA	1 caso	tutta la classe	SORVEGLIANZA* con tampone T0 + T5 (molec. o antig.)	IN PRESENZA si raccomanda di consumare il pasto a distanza di almeno 2 metri
	2 casi	tutta la classe	QUARANTENA 10 giorni + tampone finale (molec. o antig.)	Didattica a Distanza (DAD) per 10 giorni
SECONDARIA di 1° e 2° GRADO	1 caso	tutta la classe	AUTO-SORVEGLIANZA** almeno 10 giorni con FFP2	IN PRESENZA Obbligo uso mascherina FFP per almeno 10 giorni si raccomanda di non consumare pasti a scuola se non è garantita la distanza interpersonale di almeno due metri ridurre le attività extra-scolastiche se non strettamente necessarie
	2 casi	stato vaccinale A***	QUARANTENA 10 giorni + tampone finale (molec. o antig.)	Didattica Digitale Integrata (DDI)
		stato vaccinale B***	AUTO-SORVEGLIANZA** almeno 10 giorni con FFP2	IN PRESENZA Obbligo uso mascherina FFP per almeno 10 giorni si raccomanda di non consumare pasti a scuola se non è garantita la distanza interpersonale di almeno due metri ridurre le attività extra-scolastiche se non strettamente necessarie
	3 casi	stato vaccinale A**	QUARANTENA 10 giorni + tampone finale (molec. o antig.)	Didattica a Distanza (DAD)
		stato vaccinale B**	QUARANTENA 5 giorni + tampone finale (molec. o antig.)	
		stato vaccinale C**	NESSUNA Quarantena + FFP2 per 10 giorni	

* **SORVEGLIANZA**= la sorveglianza prevede un **tampone** antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).

In caso di tampone T0 **negativo** si può rientrare a scuola.

In caso di tampone T0 **positivo, NON si rientra a scuola ed è necessario:**

- Informare il referente scolastico COVID-19/Dirigente Scolastico
- Informare il Dipartimenti di Prevenzione
- Informare il Pediatra o Medico di Medicina Generale

La stessa procedura si applica se l'esito del tampone T5 è **positivo**.

** **AUTO-SORVEGLIANZA**= l'auto-sorveglianza consiste in un periodo di **10 giorni** a partire dal contatto con il positivo. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5 dal contatto con il positivo. Durante il regime di auto-sorveglianza è:

- **OBBLIGATORIO** indossare la mascherina **FFP2** per **almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso;
E' prevista l'effettuazione di un **test antigenico rapido o molecolare**¹ alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

¹ Per gli alunni della scuola secondaria di I e II grado è possibile effettuare **gratuitamente i test antigenici rapidi**, presso le farmacie o le strutture sanitarie aderenti. È necessaria idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

*****STATO VACCINALE ALUNNI e situazioni 2 casi o 3 casi stessa classe**

2 CASI: Per i soli alunni della scuola secondaria di I o II grado, in base alla certificazione prodotta dalla famiglia², in presenza di 2 casi positivi nella stessa classe la norma prevede misure differenziate (**A** e **B**) in funzione dello stato vaccinale degli alunni²:

A - ALUNNI che **NON hanno concluso il ciclo vaccinale primario** o che **lo abbiano concluso da più di 120 giorni**, che siano **guariti da più di 120 giorni** e ai quali **NON sia stata somministrata la dose di richiamo**;

B - ALUNNI che hanno **concluso il ciclo vaccinale primario**, o che siano **guariti da meno di 120 giorni** e per **coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo**.

3 CASI: Per i soli alunni della scuola secondaria di I o II grado, in base alla certificazione prodotta dalla famiglia², in presenza di 3 casi positivi nella stessa classe si applica la Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 prevede le seguenti misure (A, B e C) differenziate in funzione dello stato vaccinale degli interessati:

stato vaccinale A (soggetto con i seguenti requisiti vaccinali)

- NON VACCINATI
- VACCINATI che NON hanno completato il ciclo primario (hanno fatto solo la 1^a dose delle due previste)
- VACCINATI con ciclo primario completato da meno di 14 giorni

stato vaccinale B (soggetto con i seguenti requisiti vaccinali)

- VACCINATI con ciclo vaccinale primario completato da oltre 120 giorni

stato vaccinale C (soggetto con i seguenti requisiti vaccinali)

- VACCINATI con richiamo ("booster")
- VACCINATI con ciclo vaccinale primario completato nei 120 giorni precedenti al contatto
- GUARITI da COVID nei 120 giorni precedenti al contatto.

²La norma primaria (DL 1/2022 art. 4 comma 1 lett. c) autorizza le scuole a conoscere lo stato vaccinale degli studenti al fine di verificare i requisiti che consentono la frequenza in presenza. I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dai genitori dall'alunno interessato.